

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 13/22/2012

FATTO e MOTIVI

La controversia attiene, in sintesi, alla mancata effettuazione delle ritenute sui compensi erogati a soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 25, comma 4 DPR 600/73 sul rilievo, emerso a seguito di segnalazione della GdF, poi riscontrata da accesso dell'Ufficio con l'acquisizione della relativa documentazione amministrativa e contabile, che, trattandosi di compensi versati al soggetto incaricato di assistere la società sportiva nell'acquisto e nel trasferimento di un giocatore, si verserebbe - secondo la tesi dell'Ufficio - in un'ipotesi di mandato produttivo di attività reddituale di lavoro autonomo esercitata nel territorio dello Stato e, come tale, attratto al regime previsto dall'art. 23, comma 1, lett. d) TUIR, e non già riconducibile a reddito d'impresa, ancorché svolta da soggetto non residente.

Sulla base di tale impostazione, la Dir. Reg. Lombardia dell'Agenzia delle Entrate elevava accertamento col quale evidenziava tale ripresa e, di conseguenza, notificava poi separato atto di contestazione applicando le sanzioni ritenute dovute. Per l'evidente connessione soggettiva e rapporto di pregiudizialità, i distinti ricorsi sono stati riuniti e congiuntamente decisi all'udienza pubblica del 17 gennaio 2012, come da dispositivo.

In rito, la ricorrente deduce in principalità la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), sul rilievo che l'accertamento sarebbe stato emesso prima del decorso dei 60 gg. utili al contraddittorio preventivo.

L'eccezione è infondata poiché, nella fattispecie, non v'è stata verifica conclusa con PVC, ma soltanto accesso per l'acquisizione di documentazione come da conforme verbale, che non ha pertanto concluso alcuna (insussistente) verifica, sì che la fattispecie procedimentale non è riconducibile alla norma invocata. Né può affermarsi che vi sia stata compressione di diritti di difesa, esercitata, in concreto e senza preclusioni, nella fase contenziosa introdotta dai ricorsi.

Nel merito, peraltro, il rapporto d'affari intercorso con la società ricorrente riproduce il modello legale descritto e disciplinato dal «Regolamento Agenti» dei calciatori adottato dalla FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) in conformità alle direttive dell'Organo internazionale (FIFA), che postula l'inquadramento della fattispecie concreta nel contratto di mediazione, di cui esprime tutte le salienti caratteristiche, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., ivi compresa la garanzia di indipendenza non pregiudicata dalla circostanza che l'incarico sia stato conferito dalla società, in conformità, peraltro, ad apposita opzione prevista dal citato Regolamento (art. 3). Il rapporto va dunque distinto, sia da quello di agenzia in senso proprio, poiché manca il requisito della «stabilità» previsto dall'art. 1742 cod. civ., sia da quello di mandato, poiché la prestazione non è resa nell'interesse esclusivo della società, e non risponde, pertanto, ai requisiti previsti dall'art. 1703 cod. civ.. Essendo poi la suddetta attività svolta in forma organizzata di impresa, i compensi provvigionali non sono riconducibili a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) TUIR, ma a redditi d'impresa che, essendo provenienti non da attività esercitata nel territorio dello Stato mediante «stabile organizzazione», bensì da soggetto residente all'estero (Principato di Monaco), non sono assoggettabili a ritenuta, come viceversa previsto dall'art. 25, comma 2 DPR 600/73 per i compensi derivanti da lavoro autonomo corrisposti anche a soggetti non residenti, così come dall'art. 25 bis stesso Decreto per le provvigioni derivanti da contratti di agenzia o di mediazione e simili.

Nella concreta fattispecie in esame, infatti, i compensi sono stati versati ad una persona giuridica apparentemente organizzata in impresa, residente all'estero e senza «stabile

organizzazione» in Italia, e per un'attività, infine, riguardante il trasferimento all'estero di un giocatore, si che neppure si potrebbe sostenere che tale reddito andrebbe in questo caso da considerarsi prodotto in Italia. Ovviamente, non sono qui in discussione altri profili, eventualmente elusivi, della fattispecie in esame, sia perché non dedotti, sia soprattutto perché riguardanti, se del caso, il soggetto percipiente, formalmente costituito in impresa residente all'estero, epperò estraneo a questo giudizio.

In definitiva, perciò, i ricorsi vanno accolti in ragione, soprattutto, della specifica qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dal Collegio e, per tal motivo, considerata anche la novità e peculiarità della questione, si giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti di accertamento e di contestazione impugnati. Spese compensate.